

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Sicurezza

		POSTA CH SA
3003 Berna	OFT; qul	1 001/1 0/1 0/1

Ai destinatari secondo lista

Riferimento: BAV-503.13-5/597

Caso: Fonduta a bordo delle cabine – applicazione della norma SN EN 17064:2019

Vs. riferimento:

Ittigen, 30 giugno 2021

Fonduta a bordo delle cabine – applicazione della norma SN EN 17064:2019

Gentili signore, egregi signori,

molte imprese di trasporto a fune offrono la possibilità di fare una corsa gustando una fonduta nel veicolo.

Finora l'UFT non ha mai rilasciato autorizzazioni, o emanato decisioni, per questo genere di attività: le imprese hanno definito autonomamente le misure atte a garantire la sicurezza dei passeggeri e degli impianti contro il rischio d'incendio.

Nel 2004 l'UE aveva stabilito capitolati tecnici contenenti i requisiti minimi di protezione antincendio per gli impianti a fune. Nel 2019 questi documenti sono stati sostituiti dalla norma EN 17064 – Prévention et lutte contre les incendies.

Conformemente all'articolo 4 della legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01) in combinato disposto con l'articolo 5 della rispettiva ordinanza (OIFT; RS 743.011), con effetto dal 2019 la Svizzera ha incluso la norma SN EN 17064:2019 tra quelle designate come atte a rispondere alle esigenze di sicurezza (Denominazione delle norme tecniche).

Il capitolo 10 della suddetta norma SN EN riporta le istruzioni per l'esercizio e la manutenzione, come pure le misure organizzative, che il gestore deve applicare ai fini della prevenzione e della lotta antincendio.

Tra le altre cose, il numero 10 b) stabilisce il divieto di fumare e della presenza di fiamme libere nelle stazioni, a bordo dei veicoli e in tutte le aree strettamente necessarie per l'esercizio dell'impianto a fune.

Lo stesso numero, alla lettera c, proibisce il trasporto di gas e di liquidi infiammabili o esplosivi durante le corse con passeggeri.



Ufficio federale dei trasporti UFT



Riferimento: BAV-503.13-5/597

Alla luce della norma SN EN 17064:2019 e specialmente del suo capitolo 10, **stabiliamo che a bordo** di veicoli chiusi di impianti a fune, di qualsiasi tipo essi siano (telecabine, teleferiche o funicolari), è proibita qualunque attività che implichi la presenza di fiamme libere, così come <u>è</u> vietato il trasporto di gas e liquidi infiammabili o esplosivi simultaneo a quello di passeggeri.

Nell'ambito della sua attività di sorveglianza la Sezione Vigilanza sulla sicurezza verificherà il rispetto del divieto da parte delle imprese di trasporto a fune.

Niklaus Imthurn

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Hanspeter Egli

Caposezione Vigilanza della sicurezza Caposezione Tecnica impianti a fune

Copia p.c. a:

- Funivie Svizzere (FUS): info@remontees-mécaniques.ch
- Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS): info@ikss.ch
- SPR, su, sb, bw I, gl, km